



DIREZIONE CENTRALE CREDITO

CIRCOLARE DEL 25 GENNAIO 2008 PROT. N. 43

Alle cooperative edilizie aventi mutui
in ammortamento con l'I.N.P.D.A.P.

e, p.c.

Al Ministero delle Infrastrutture Dipartimento
per le Infrastrutture Statali e la Regolazione
dei Lavori Pubblici- Direzione generale per
l'Edilizia Residenziale e Politiche Urbane e
Abitative
Via Nomentana 2
00161 Roma

**Operazioni di rimborso dell'indennizzo per la rinegoziazione dei tassi di interessi
dovuti alle Cooperative Edilizie di cui al Testo Unico n. 1165 del 28.4.1938.
Deliberazione n. 508 del 31 agosto 2007 del Consiglio di Amministrazione INPDAP.**

Il Protocollo d'Intesa tra l'INPDAP ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avvenuto in data 3 agosto 2005, ha stabilito che nessuna penalità o indennizzo sono dovuti dalle Cooperative Edilizie, di cui al T.U. 1165 del 28.4.1938, che abbiano chiesto la rinegoziazione dei tassi d'interesse del debito residuo dei mutui concessi dall'Istituto. La disposizione di cui sopra si intende applicabile anche per le Cooperative le cui rinegoziazioni non siano state ancora formalizzate con determina dirigenziale alla data del 3 agosto 2005.

Ciò premesso, con delibera n. 508 del 31 agosto 2007, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha disposto di procedere al rimborso delle penalità addebitate alle Cooperative che hanno rinegoziato il residuo debito del mutuo al tasso del 6%, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio stesso e del Commissario Straordinario n. 956 /1999 e n. 21/2003 e delle circolari VIII del 24 settembre 1999 e n. 19 del 7 luglio 2003.

Potranno usufruire del rimborso in questione quelle Cooperative che, al momento dell'erogazione dell'importo, risultino essere vigenti, ovvero iscritte presso la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

La somma che verrà rimborsata corrisponderà a quella calcolata al momento dell'operazione della rinegoziazione, così come stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 956 /1999.

Le operazioni di rimborso avverranno a partire dall'anno in corso. Le Cooperative Edilizie interessate dovranno presentare specifica istanza all'INPDAP al seguente indirizzo: INPDAP – Direzione Centrale Credito - Ufficio Prestazione Creditizie – Largo Maria Escriva' de Balaguer n. 11 - 00142 Roma –, entro il termine perentorio del 30 settembre 2008.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente, da cui risulti che la Cooperativa è iscritta ed è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti alla data della presentazione della richiesta;
- attestato della Banca e/o Posta da cui risulti il numero del c/c Bancario e/o Postale, intestato alla Cooperativa Edilizia, il codice IBAN ed i nominativi dei soggetti abilitati ad operare sui c/c, per conto della Cooperativa.

La presente è pubblicata sulla G.U. n. 30 del 5 febbraio 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Giuseppe Beato)
f.to G. Beato